



del 28 marzo 2026

DIRETTIVO NAZIONALE SIULP RIUNIONE DEL 25 E 26 MARZO 2026

Il Direttivo Nazionale SIULP
Riunito a Pomezia il 25 e 26 marzo 2026,

dedica in apertura dei lavori un commosso commiato a Pasquale La Notte, che per decenni, con la sua competenza e la sua determinazione, anche una volta cessato dal servizio attivo, ha diuturnamente contribuito a far crescere e consolidare i valori del Siulp mettendo a disposizione delle giovani generazioni di attivisti i suoi saperi e la sua saggezza.

APPROVA

Il bilancio consuntivo relativo all'anno 2025 e quello preventivo per l'annualità corrente a maggioranza dei presenti, con tre astenuti in ciascuna delle rispettive votazioni.

APPROVA

La relazione introduttiva del Segretario Generale Nazionale Felice Romano, prendendo atto dello straordinario risultato realizzato in termini di proselitismo che, grazie all'eccezionale impegno profuso dalle segreterie territoriali, ha consentito di confermare la consistenza associativa nonostante il rilevante numero di iscritti che hanno avuto accesso alla quiescenza. Un successo attestato anche dalla disamina della piramide generazionale degli iscritti, dalla quale si evince che il Siulp si rivela particolarmente attrattivo per la parte più giovane dei colleghi, che evidentemente vedono nella nostra organizzazione e nella ispirazione confederale su cui si fondano le politiche del Siulp come l'unico modello di rappresentanza in grado di offrire autorevolezza e credibilità.

CONSIDERA

Irricevibile la proposta di colmare la pur preoccupante carenza degli organici delle forze di polizia promuovendo modelli assunzionali che ben poco hanno a che fare con quanto proposto dal SIULP, e cioè recuperare il virtuoso modello degli Agenti Ausiliari assunti in passato in alternativa al servizio di leva obbligatoria. Le procedure accelerate e prive di adeguati criteri selettivi oggi in discussione, lasciano ampi margini di opacità nell'individuazione dei candidati idonei e sono per giunta impostate su modelli di lavoro interinale che non offrirebbero, dunque, stabili prospettive occupazionali. Verrebbe così introdotto un inedito quanto sconcertante precariato e per giunta con una formazione ridotta all'essenziale, che immetterebbe nei ruoli delle forze dell'ordine migliaia di giovani privi di esperienza e competenze, sfruttati per un paio di anni e lasciati poi in balia di se stessi. Una sorta di caporalato di Stato che le pur oggettive esigenze di ripianamento degli organici non possono bastare a giustificare.

OSSERVA

Con altrettanta preoccupazione l'ostinata ricerca di scorciatoie che, in luogo di inserire nell'agenda delle priorità ponderati investimenti per il settore della sicurezza interna per rafforzare la specificità, quindi l'operatività a favore della sicurezza dei cittadini ma anche a tutela dei diritti dei poliziotti attraverso l'implementazione della prevenzione, non riescono ad andare oltre soluzioni ad effetto, quali lo schieramento di carri armati in prossimità delle stazioni, che non solo non producono alcuna concreta deterrenza per le degradate condizioni in cui versano zone sensibili delle aree metropolitane, ma pure, non riuscendo a contenere i fenomeni di devianza, acuiscono la percezione di sfiducia dei cittadini verso le istituzioni.

DA' MANDATO

Alla Segreteria Nazionale di procedere con le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro seguendo due precise direttive. Assicurando innanzitutto, in assenza di nuove e congrue risorse destinate a finanziare la specificità, la destinazione della maggior parte delle risorse sulle voci tabellari fisse, ponendo quale pregiudiziale per la sottoscrizione dell'intesa l'integrale finanziamento della parte residuale degli appostamenti necessari a mettere finalmente a regime l'istituto della c.d. "previdenza dedicata" per attutire i nefasti effetti che si produrranno sul personale assunto dopo il 1995, che secondo le stime più ottimistiche potrà contare su un assegno di pensione tagliato di oltre il 30% dell'ultima retribuzione percepita.

CONSIDERATO

invero che gli stanziamenti attuali consentono un recupero del potere di acquisto pari a meno del 6%, quindi ampiamente inferiore sia alla perdita secca del 10% accumulata per l'iperbole inflattiva che ha caratterizzato il triennio contrattuale precedente, sia alle poco rassicuranti prospettive macroeconomiche, che registrano un

andamento dei prezzi di beni di consumo influenzato dalla destabilizzazione del contesto geopolitico, ritiene che il Governo debba essere chiamato a confermare l'impegno pubblicamente assunto nel corso dei lavori di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2026, allorquando i titolari dei dicasteri di riferimento avevano garantito come, una volta ottenuto l'auspicato rientro dalla procedura di infrazione comunitaria, vi sarebbero stati margini per recuperare fondi per incrementare i capitoli di spesa destinati al personale del Comparto Sicurezza e Difesa. Al riguardo investe la Segreteria Nazionale del compito di sollecitare puntuali riscontri del decisore politico rispetto ai solenni proclami con i quali si era presentato alle rappresentanze sindacali dell'intero Comparto nello scorso mese di dicembre.

RITIENE

Prioritario porre a base delle rivendicazioni per la categoria importanti investimenti a sostegno delle politiche abitative, stimolando per un verso interventi diretti da parte dell'Amministrazione per acquisire complessi immobiliari da destinare a soluzioni abitative idonee ad ospitare nuclei familiari del personale, e per l'altro sensibilizzando il Ministro dell'interno a porre quale pregiudiziale della sottoscrizione dei patti per la sicurezza con gli enti territoriali la riserva di un congruo numero di appartamenti al personale delle forze di polizia, presupposto essenziale per incentivare la permanenza di giovani operatori in zone nelle quali il mercato immobiliare è fuori dalla portata della loro capacità reddituale. Si sta infatti registrando una frattura generazionale che rende impraticabile un ricambio in uffici per i quali l'esperienza e la conoscenza del territorio sono requisiti essenziali per acquisire e preservare l'imprescindibile know how per una efficace attività info investigativa, con irrecuperabile pregiudizio per le strategie di contrasto della criminalità.

RIBADISCE

Con fermezza che il Siulp non è in alcun modo interessato – e mai ha chiesto o invocato – scudi penali o ipotesi di impunità e/o immunità per gli operatori delle Forze di Polizia, se non altro per la palese incompatibilità che una simile disposizione sconterebbe sul piano dell'illegittimità costituzionale. Ha invece denunciato con forza in ogni sede che il legislatore avrebbe dovuto semplificare le annose e defatiganti procedure per ottenere l'erogazione dell'anticipo delle spese legali onde poter rendere effettivo il diritto alla difesa nel processo. Condivide quindi la delusione esplicitata dal dossier elaborato dalla Segreteria Nazionale che, diversamente dalle enfatiche dichiarazioni rilasciate da altre organizzazioni sindacali, ha puntualmente evidenziato non solo la sostanziale irrilevanza che agli effetti pratici disvelano le modifiche all'art. 335 del codice di procedura penale, ma pure la mancata traduzione in legge di molte delle promesse di qualificati rappresentanti dell'esecutivo per interventi ordinamentali da tempo attesi, la cui necessità era stata dagli stessi paradossalmente condivisa. Invita di conseguenza la Segreteria Nazionale a ricercare ogni spazio di confronto con le componenti parlamentari per sviluppare le proposte di emendamento che sono state opportunamente sollecitate.

IMPEGNA

La Segreteria Nazionale a rilanciare politiche di sostegno alla genitorialità, e stigmatizza la incomprensibile resistenza dell'Amministrazione nell'adeguare i propri modelli organizzativi all'evoluzione sociale, opponendo una pervicace ostilità ad applicare istituti normativi recepiti nel nostro ordinamento per effetto di fonti sovranazionali. Su tutti l'aggregazione temporanea triennale prevista dall'art. 42 bis del D. Lgs. 151/2001, sistematicamente negato adducendo motivazioni pretestuose e stereotipate, precludendo così l'accesso ad un fondamentale spazio affettivo immaginato nell'interesse dei minori.

SOTTOLINEA

In questa prospettiva il lavoro svolto dal Coordinamento Donne e auspica che la Segreteria Nazionale dia seguito alla piattaforma elaborata dalle colleghe che lo compongono – che si allega integralmente al presente documento – finalizzata a rimuovere antistoriche discriminazioni quali quelle sull'uso differenziato delle uniformi, che finisce per penalizzare il personale femminile nelle fasi di selezione concorsuale, venendo valutata come ostativa all'accesso ai ruoli dell'amministrazione la presenza di tatuaggi in zone del corpo che invece non vengono considerati rilevanti per i candidati maschili, la irragionevole dotazione del medesimo tipo di armamento, che dovrebbe invece essere calibrato sulla diversa struttura fisica. Permane insomma nell'Amministrazione una impostazione culturale incrostata da una malintesa omologazione, che ignora le differenze di genere e finisce per imporre logiche discriminatorie che appartengono ad epoche storiche risalenti e vengono noiosamente perpetuate per l'incapacità dell'apparato di adeguare i propri schemi organizzativi.

Approvato all'unanimità

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

25/03 - [Conferimento qualifica vice ispettore in prova 19° corso](#)

26/03 - [DPR 24.04.1982 n. 335 - Pubblicazione n. domande di trasferimento II semestre 2025](#)

26/03 - [Corsi per il conseguimento dei titoli operativo/professionali di istruttore armi e tiro, tecnico operative, guida dei mezzi in servizio e difesa personale](#)

26/03 - [Nuove disposizioni in materia di riscossione coattiva dei crediti erariali sui trattamenti retributivi. Art. 48-bis, comma 1-bis, D.P.R. n. 602 1973. Istruzioni operative](#)

Sul **n. 10 del 7 MARZO 2026 di questo notiziario** avevamo trattato il tema relativo all'applicazione degli incrementi pensionistici relativi alla speranza di vita e alla finestra mobile per rispondere ad alcune richieste di chiarimento pervenute in ordine ai requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici ordinari.

Oggi l'INPS, con la circolare n. 28 del 16 marzo 2026 ha emanato indicazioni per l'applicazione delle disposizioni previste dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), in relazione all'adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028 previsto dal decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 19 dicembre 2025.

In premessa la circolare precisa che l'articolo 1, comma 185, della legge di Bilancio 2026 prevede che: *“L'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'anno 2027, è applicato nella misura di un mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028 [...]”*.

Il decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 19 dicembre 2025, recante *“Adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento speranza di vita”* (Allegato n. 1), prevede che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2027, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di tre mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità”*.

Pertanto, per effetto del combinato disposto delle citate disposizioni, l'incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici disposto dal decreto direttoriale 19 dicembre 2025, pari a tre mesi, si applica nella misura di un mese per l'anno 2027 e in misura intera di tre mesi per l'anno 2028.

Con riferimento al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, il comma 180 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026 prevede un incremento aggiuntivo dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell'AGO.

In particolare, per il personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, nonché per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'incremento aggiuntivo è pari a un mese per l'anno 2028, un ulteriore mese per l'anno 2029 e un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2030.

Il successivo comma 181 del medesimo articolo prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa, del Ministro dell'Interno e del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono individuate le specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, non trova applicazione o si applica parzialmente l'incremento aggiuntivo di cui al citato comma 180.

Tanto premesso, in ordine all'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la circolare in commento fornisce le seguenti indicazioni:

Il comma 180 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2026 prevede un ulteriore incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, per il personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

In particolare, tale comma dispone, in via aggiuntiva a quanto previsto dai commi da 185 a 194 del medesimo articolo 1, fermo quanto stabilito dal comma 181, l'incremento di un mese per l'anno 2028, di un ulteriore mese per l'anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell'AGO.

Il successivo comma 181 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa, del Ministro dell'Interno e del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e tenuto conto delle misure di cui al comma 182 dell'articolo 1 in argomento, sono individuate le specifiche professionalità per le quali, in ragione della specificità del peculiare impiego, l'incremento aggiuntivo di cui al comma 180 possa non trovare applicazione o si applichi parzialmente.

Pertanto, con riferimento alla disciplina introdotta dai citati commi 180 e 181, l'INPS fa riserva di fornire successive indicazioni a seguito dell'emanazione del citato decreto.

Conseguentemente, stante il combinato disposto del decreto direttoriale 19 dicembre 2025 e dell'articolo 1, comma 185, della legge di Bilancio 2026, e facendo salvi gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 181, i requisiti anagrafico e contributivo – qualora l'accesso al pensionamento avvenga indipendentemente dall'età – previsti per il trattamento pensionistico in favore del personale del comparto sicurezza sono incrementati come segue:

- di un mese per l'anno 2027;
- di tre mesi per l'anno 2028.

Si riportano di seguito i requisiti per l'accesso al pensionamento per il biennio 2027-2028 così come indicati dalla circolare in commento.

Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165 del 1997)

A decorrere dal 1° gennaio 2027, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico è incrementato di un mese rispetto a quello previsto per il biennio 2025-2026, mentre per l'anno 2028 l'incremento è pari a tre mesi.

Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.

Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 1997)

A decorrere dal 1° gennaio 2027 l'accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:

- 1) raggiungimento di un'anzianità contributiva di 41 anni e 1 mese, indipendentemente dall'età;
- 2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un'età anagrafica di almeno 54 anni e 1 mese;
- 3) raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età anagrafica di almeno 58 anni e 1 mese.

A decorrere dal 1° gennaio 2028 l'accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:

- 1) raggiungimento di un'anzianità contributiva di 41 anni e 3 mesi, indipendentemente dall'età;
- 2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un'età anagrafica di almeno 54 anni e 3 mesi;
- 3) raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età anagrafica di almeno 58 anni e 3 mesi.

Continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Detta disposizione disciplina gli effetti della cosiddetta finestra mobile prevedendo che i soggetti che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Ricapitolando, come già chiarito su queste pagine (n. 10 del 7 marzo 2026), per i dipendenti della Polizia di Stato, il collocamento a riposo d'ufficio, continua ad avvenire al raggiungimento dell'età massima prescritta per la permanenza in servizio in relazione alla qualifica rivestita:

- 65 anni per il dirigente generale;
- 63 anni per il dirigente superiore;
- 60 anni per le qualifiche inferiori.

Tuttavia, come già chiarito, se al compimento dei già menzionati limiti di età il dipendente non abbia già maturato i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità, dovranno applicarsi, sino alla maturazione dei menzionati requisiti, non solo l'incremento previsto per l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 comma dodici quater del decreto-legge n. 78/2010 convertito con modificazioni con la legge n.122/2010 e successive modificazioni e integrazioni, ma anche quello relativo alla finestra mobile di cui all'articolo 12 comma 12 bis, del D.L. 78/2010 s.m.i. e dall' art 18 comma 22 ter, legge 111/2011). Conseguentemente, a completamento del quadro informativo, occorre precisare che per gli anni 2027 e 2028, a prescindere dalla maturazione del diritto, il trattamento pensionistico di anzianità si consegue al raggiungimento di 59 anni e 1 mese e 36 anni di contribuzione.

Responsabilità per diffusione odio sui social

La giurisprudenza della Cassazione ha definito diversi casi applicando l'articolo 604-bis del Codice penale, che punisce la propaganda e l'istigazione alla discriminazione razziale.

In un caso recente (Cassazione sentenza n. 38806/2025), la Suprema Corte ha stabilito che chi pubblica contenuti negazionisti sull'Olocausto – come la negazione delle camere a gas o del diario di Anna Frank – non può invocare la particolare tenuità del fatto. Il motivo è semplice: la viralità dei social trasforma ogni post in un potenziale veicolo di danno, capace di raggiungere un numero enorme di persone in pochissimo tempo. Anche un singolo contenuto, apparentemente “innocuo”, diventa così pericoloso.

In un altro caso riguardante i forum online creati per diffondere l'ideologia della supremazia della “razza bianca”, la Cassazione ha chiarito che scrivere messaggi razzisti in spazi progettati per alimentare l'odio non rientra nella libertà di espressione e pubblicare in comunità che hanno come scopo la propaganda razziale equivale a contribuire attivamente a un reato (Cassazione sentenza 11976/2025).

Non tutte le forme di comunicazione digitale, però, rientrano nella propaganda penalmente rilevante. In un caso del 2024 i giudici di piazza Cavour hanno precisato che inviare link negazionisti in forma privata tramite WhatsApp non è stato considerato reato, perché manca la diffusione verso un pubblico indeterminato (Cass., Sez. 1, 25 ottobre 2024, n. 39243).

La Corte ha, inoltre, stabilito che partecipare a comunità virtuali neonaziste mettendo “like”, condividendo post o commentando, può costituire reato poiché gli algoritmi dei social amplificano la visibilità dei contenuti e un semplice gesto può contribuire alla circolazione di messaggi razzisti o antisemiti tra migliaia di persone. Il principio di diritto è che la responsabilità dipende dal potere di diffusione dello strumento utilizzato. La stessa frase detta in privato o pubblicata sui social non ha lo stesso impatto né la stessa pericolosità. Interagire sui social comporta responsabilità (Cassazione n. 4534/2022).

Le regole principali che emergono dalle sentenze possono essere riassunte così:

- pubblicare contenuti razzisti non può essere considerato un innocente divertimento, ma costituisce reato;
- diffondere tali messaggi in gruppi o community che propagano odio aggravano ulteriormente la responsabilità;
- condividere, commentare o mettere “like” non è un semplice gesto da prendere sottogamba, perché può contribuire alla propaganda;
- inviare messaggi privati non comporta ricadute di carattere penale, ma resta un comportamento eticamente discutibile e pertanto valutabile disciplinarmente.

Esami diagnostici in farmacia

Dal primo gennaio le farmacie diventano veri e propri presidi sanitari territoriali capaci di effettuare esami diagnostici completi, senza fare code e senza spostarsi dalla propria città.

Questa assistenza sanitaria di prossimità è prevista dal decreto attuativo della riforma dei servizi farmaceutici. Le farmacie potranno effettuare esami di laboratorio completi, utilizzando strumentazioni certificate e affidandosi a personale adeguatamente formato. Trattasi di analisi ematiche per la rilevazione degli ormoni, controlli approfonditi sulla funzionalità renale ed epatica, marker cardiaci per valutare la salute del cuore, test infiammatori e persino screening oncologici rapidi. Tra questi ultimi figurano il test del PSA per il tumore della prostata e gli esami per il carcinoma del colon retto.

Un aspetto molto importante riguarda la validità di questi referti: non si tratta di semplici indicazioni orientative, ma di documenti clinicamente riconosciuti che verranno inseriti direttamente nel fascicolo sanitario elettronico di ciascun paziente.

L'obiettivo del legislatore è quello di ridurre drasticamente i tempi d'attesa che attualmente caratterizzano il sistema sanitario nazionale e rendere i controlli di routine accessibili a tutti, senza discriminazioni geografiche o economiche.

I pazienti diabetici, ad esempio, potranno beneficiare enormemente di questa innovazione. Lo stesso vale per chi deve tenere sotto controllo la funzionalità tiroidea, i valori epatici o i marker cardiaci, evitando spostamenti onerosi e lunghe attese.

Secondo la riforma, saranno, tuttavia, le singole regioni a definire con precisione l'elenco degli esami consentiti in farmacia e le modalità attraverso cui verranno rimborsati i costi sostenuti dai cittadini, permettendo a ciascuna amministrazione regionale di calibrare l'offerta in base alle esigenze specifiche della popolazione locale.

Le farmacie che intendono aderire al nuovo sistema dovranno però dotarsi di spazi riservati dove garantire la privacy dei pazienti durante il prelievo e l'esecuzione degli esami. Le apparecchiature utilizzate dovranno essere conformi agli standard di sicurezza e qualità previsti dalla normativa vigente, con l'obiettivo di contrastare il proliferare di una diagnostica improvvisata o poco affidabile. La certificazione degli strumenti e la formazione specifica del personale farmaceutico rappresentano i pilastri su cui si fonda questa trasformazione, garantendo ai cittadini la stessa affidabilità che troverebbero in un laboratorio ospedaliero.

L'implementazione di un cambiamento così profondo non avverrà in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ma procederà attraverso una fase sperimentale che coinvolgerà inizialmente le regioni più attrezzate dal punto di vista organizzativo. Nei prossimi mesi partiranno i primi progetti pilota in Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio, tre delle regioni italiane con il maggior numero di farmacie e una consolidata tradizione di innovazione sanitaria. Questi territori fungeranno da laboratorio per testare l'efficacia del nuovo modello, individuare eventuali criticità e mettere a punto le procedure operative che, successivamente, verranno estese al resto d'Italia.



Un **Quinto**
del tuo **stipendio**
per i tuoi progetti.

NUMERO VERDE
800 40 60 20

SAGIFIN
MEDIAZIONE CREDITIZIA

La dichiarazione dei redditi 2026 – riferita ai redditi percepiti nel corso del 2025 – sarà caratterizzata da una riorganizzazione strutturale, in cui la composizione del nucleo familiare e la soglia di reddito diventano gli unici elementi per orientarsi tra rimborsi e debiti d'imposta.

Il primo grande cambiamento riguarda il perimetro dei soggetti che possono effettivamente beneficiare delle detrazioni. Il Fisco continua a considerare familiari a carico coloro che non superano la soglia di reddito di 2.840,51 euro, limite che sale a 4.000 euro per i figli fino ai 24 anni, ma per chi guadagna più di 75.000 euro annui, il tetto massimo di oneri detraibili non è più libero, ma viene inserito in un sistema di coefficienti che premiano la numerosità del nucleo familiare.

Chi si trova nella fascia tra 75.000 e 100.000 euro parte da una base di 14.000 euro, che scende a 8.000 euro per chi supera i 100.000 euro di reddito complessivo. Tuttavia, queste cifre sono solo i massimali teorici: l'effettiva spesa scaricabile viene determinata moltiplicando tali importi per coefficienti specifici. Un contribuente senza figli, ad esempio, applica lo 0,50%, vedendo il proprio tetto massimo crollare a 7.000 euro (o a 4.000 se supera i 100.000 di reddito). La presenza di un solo figlio alza il coefficiente allo 0,70%, portando il tetto a 9.800 o 5.600 euro a seconda della fascia di reddito. Con due figli si arriva allo 0,85%, ovvero 11.900 o 6.800 euro di spese ammesse, mentre solo chi ha tre o più figli, o almeno un figlio con disabilità accertata, può vantare il coefficiente pieno dell'1%, saturando il massimale di 14.000 o 8.000 euro.

Particolarmente impattante è, altresì, la decisione di eliminare le detrazioni per i figli a carico che hanno superato i 30 anni, con la sola eccezione dei soggetti affetti da disabilità. Nonostante queste restrizioni, il catalogo delle spese detraibili nel Quadro E del Modello 730/2026 resta vastissimo, seppur vincolato alla tracciabilità totale dei pagamenti. Oltre alle consuete spese sanitarie, soggette alla storica franchigia di 129,11 euro, il contribuente può recuperare oneri per l'assistenza personale in caso di non autosufficienza, per i servizi di interpretariato dei soggetti sordi e per l'acquisto di veicoli o cani guida per disabili. Anche le spese per i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), sia per minori che per maggiorenni, trovano spazio nel riordino fiscale, così come i premi assicurativi sulla vita, contro gli infortuni o a tutela del rischio di non autosufficienza e calamità.

La vita quotidiana e la formazione dei giovani occupano una sezione rilevante delle agevolazioni. Le spese di istruzione, che comprendono asili nido, università e master, vedono il proprio limite salire a 1.000 euro, a cui si aggiungono le detrazioni per i canoni di locazione degli studenti fuori sede e gli abbonamenti ai trasporti pubblici locali e regionali. Le famiglie possono "scaricare" anche le attività sportive dei ragazzi, le iscrizioni ai conservatori o agli istituti AFAM e persino i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico. Non mancano oneri legati alla gestione del patrimonio e degli affetti, come gli interessi sui mutui per l'abitazione principale, i compensi versati agli intermediari immobiliari, le spese notarili e quelle condominiali, fino ad arrivare alle spese funebri e a quelle veterinarie. Anche i costi per il leasing immobiliare destinato all'abitazione principale e le spese per la manutenzione di beni soggetti a regime vincolistico rientrano nella lista, a patto di rispettare gli obblighi di protezione e restauro previsti dalla legge.

Un aspetto di grande interesse riguarda le erogazioni liberali, che nel 730/2026 mantengono percorsi differenziati. Mentre la maggior parte delle donazioni a favore di istituti scolastici, popolazioni colpite da calamità, associazioni sportive dilettantistiche, Onlus, Enti del Terzo Settore e fondazioni culturali o musicali gode di un'aliquota del 19%, le donazioni ai partiti politici beneficiano di un più generoso 26%. Anche le somme donate al parroco, se effettuate con strumenti tracciabili come il bonifico, possono rientrare tra gli oneri detraibili al 26% ai sensi del TUIR.

La Legge di Bilancio 2025 è intervenuta anche sulle detrazioni per gli interventi in edilizia, con tagli drastici che introducono una discriminazione netta tra gli immobili. Le aliquote per Ecobonus, Sismabonus, Bonus Ristrutturazioni e Bonus Mobili restano integre solo per l'abitazione principale, mentre per le seconde case e le proprietà ulteriori si assiste a una riduzione della percentuale di agevolazione che ne compromette la convenienza. Restano comunque attivi il Bonus Verde (fino a 5.000 euro di spesa al 36%), il Bonus Sicurezza e quello per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Un elemento fondamentale di garanzia per il contribuente è rappresentato dalla possibilità di correggere gli errori del passato. Se una detrazione spettante è stata dimenticata, la Corte di Cassazione (ord. n. 14889 del 28 maggio 2024) ha confermato il diritto di recuperarla entro 5 anni, presentando una dichiarazione integrativa. Questo significa che il beneficio non è perso per sempre, ma può essere riscattato anche se non era stato menzionato nella dichiarazione ordinaria originale.

Infine, il nuovo Modello 730 introduce una novità procedurale nel Quadro E: la casella del riordino delle detrazioni non automatizzato. Barrando questa opzione, il contribuente assume il controllo diretto sulla selezione delle spese da imputare al calcolo, assicurandosi di non superare il massimale imposto dal quoziente familiare senza, però, rinunciare alla flessibilità di scegliere quali voci privilegiare.

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 13/2026 del 28 Marzo 2026

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: segreteria@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123